

Tribunale di CATANZARO

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura dell'Accordo
(art. 7, comma 1, L.3 del 2012 e successive modifiche)**

DEBITORE:

Pietramala Nadia, nata a Catanzaro il 21/05/1971 ed ivi residente in Via Luise Gariano n. 22, professione artigiano, assistito da Avv. Francesca Timpano

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Dott.ssa Sara Roperti, nata a Moncalieri (TO) il 06/08/1980, con studio in Decollatura (Catanzaro) Piazza della Vittoria n. 48/49, cell. 3356510002, PEC: sara.roperti@pec.it, iscritto all'Albo O.D.C.E.C. di Lamezia Terme al n. 253/A.



PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Sara Roperti, iscritta all'Ordine dei O.D.C.C. di Lamezia Terme al numero 253/A con studio in Decollatura in Piazza della Vittoria 48/49, con provvedimento del 05/03/2021, è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Catanzaro, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ad istanza della signora Nadia Pietramala (d'ora in poi Debitore), nata a Catanzaro il 21/05/1971 ed ivi residente in Via Luise Gariano n. 22, professione artigiano, iscritta presso la CCIAA di Catanzaro rg n. 63562 dal 21/01/2010.

La scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;



- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) di rivestire la figura professionale di artigiano in quanto in possesso della qualifica regionale ed iscritta all'Albo degli artigiani presso la CCIAA di Catanzaro n. 63562 dal 21/01/2010
- b) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012¹ e successive modifiche;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- e) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- f) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti formulato dal Debitore.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012 e succ. modif.

La proposta di accordo come di seguito formulata è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 7, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- copia documento di identità e codice fiscale;
- certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
- visura protesti;
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;



¹ Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come **sovraindebitamento**: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni".

- l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato dal comune di Catanzaro;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
- copia contratti di finanziamento con gli istituti di credito;
- estratti di conto corrente.

Dati anagrafici del debitore sovra-indebitato

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovra-indebitato.

TABELLA 1 - Dati anagrafici del Debitore:

	Dati del Debitore
Titolo personale	Signora
Cognome	Pietramala
Nome	Nadia
P.IVA	03074110796
C.F.	PTRNDA71E61C352Y
Comune di nascita	Catanzaro
Data di nascita	21/05/1971
Comune di residenza	Catanzaro
Indirizzo di residenza	Via Luise Gariano n. 22
CAP	88100
Situazione occupazionale	Artigiano



ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Informazioni di carattere generale

Nell'anno 1997 la signora Nadia Pietramala contrae matrimonio con il sig. Racinelli Gabriele in regime di separazione dei beni e, dalla loro unione, nascono i figli Andrea e Michele, rispettivamente il 28.08.1999 e il 12.05.2007. In quegli anni la vita familiare trascorre tranquilla, anche, grazie ai redditi di lavoro percepiti da entrambi, nonché, grazie agli aiuti economici ricevuti dal proprio padre, Pietramala Elio, consistenti nella donazione di un immobile sito in Catanzaro alla Via Barlaam da Seminara n. 36 che viene da subito destinato ad abitazione principale e quale casa coniugale.

Nel 2006 i coniugi, considerata la nascita dei figli e la conseguente incalzante necessità di avere maggiore spazio vista la stabilità economica di quel periodo valutavano l'acquisto per un immobile più grande, laddove la scelta ricadeva su un immobile di nuova costruzione sito in Catanzaro alla Via L. Gariano per una somma di €. 320.320,00.

L'acquisto si perfezionava mediante il versamento in contanti di €. 170.320,00, quale ricavo della vendita dell'appartamento di via Barlaam, ricevuto in donazione e, per la differenza, veniva contratto un mutuo di € 150.000,00 con la Banca Popolare di Crotone che prevedeva una rata mensile di € 1.194,02, con l'accollo della quota frazionata di un mutuo concesso dalla Banca Popolare di Crotone alla società costruttrice Zaron Srl subentrando, di fatto, in tutte le obbligazioni nascenti dall'originario contratto di mutuo fondiario.

Nel 2009 il signor Elio Pietramala, padre dell'istante, per ragioni di opportunità avendo disposto delle donazioni immobiliari in favore dei propri figli, tra le quali la nuda proprietà dell'immobile sito in Simeri Cricchi alla Via Marincoli in favore dell'istante, condizionava le diverse acquisizioni alla costituzione di un fondo patrimoniale nel quale fare confluire oltre alle proprietà immobiliari donate, anche l'immobile acquistato nel 2006 in quanto acquistato parzialmente con la vendita del primo immobile ricevuto da lui



precedentemente in donazione; nel predetto fondo confluiva anche la quota parte pari ad 1/3 della proprietà dell'immobile tenuto in usufrutto dalla signora Di Marco Tina, madre della ricorrente, sito in Catanzaro Viale dei Normanni.

Pur costituito il fondo patrimoniale, il signor Pietramala Elio manteneva in suo favore usufrutto vitalizio sui beni donati.

Nel gennaio del 2010, affiorano le prime difficoltà economiche vissute in prima battuta dall'attività del marito con la conseguente contrazione dei redditi che fino ad allora erano stati destinati al sostentamento della famiglia.

La ricorrente, con l'aiuto economico del padre, decide di investire i propri risparmi, e dopo aver acquisito le abilitazioni necessarie, si affaccia al mondo dell'imprenditoria avviando un'attività nel settore dell'estetica ed apriva, quindi, a Catanzaro il centro benessere "Eidos Centro Benessere di Pietramala Nadia".

Fin da subito, con impegno e dedizione completa, investiva le proprie energie per lo sviluppo dell'attività che ha, nel corso degli anni, acquisito un'ottima reputazione professionale riscontrabile soprattutto nella stabilità della clientela fidelizzata.

Ora come allora, malgrado l'evidente crisi economica del settore negli ultimi anni, ancor di più accentuata dai recenti eventi regionali e nazionali, a causa delle forzate chiusure delle attività per le disposizioni emergenziali Covid-19, l'attività è operativa e rappresenta l'unica fonte di reddito dell'istante.

Indicazione delle cause dell'indebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

L'inizio delle difficoltà economiche si manifestano nel 2008 allorquando il coniuge, sig. Racinelli Gabriele subisce una contrazione dei propri redditi causata da un'operazione finanziaria effettuata con la propria attività che, involge non solo la stabilità economica della famiglia ma anche personalmente l'odierna istante obbligandola quale garante.

Ed invero nel 2008 la società unipersonale "Rms Italia Srl" del marito, con l'entrata in vigore della Legge n. 598/1994 contrae un mutuo con il Banco di Napoli Spa, per un importo di



250.000,00, per la copertura di passività generate dall'utilizzo di linee di credito accese, con diversi istituti bancari, per sconti fatture. Il mutuo viene garantito nella misura dell'80% da Confidi Calabria – Consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie imprese calabresi - come da delibera del 25/07/2007 prot. 43/2007. L'istituto di credito oltre alla garanzia prestata ex lege dalla Confidi Calabria pretendeva sia dal socio Racinelli sia dalla odierna istante, **completamente estranea ai detti rapporti societari**, il rilascio di una fideiussione specifica di € 250.000,00.

A ciò va aggiunto ulteriore attività finanziaria intrapresa sempre dalla società del marito con la MCC – Medio Credito Centrale, con delibera dell'11/12/2007 che accorda, per la suesposta operazione, la concessione, per l'intero importo, di un contributo in conto interessi previsto dalla legge 598/1994. L'investimento era destinato a soddisfare le richieste di forniture dei clienti della Rms Italia Srl che avevano necessità di acquistare nuove attrezzature in occasione dell'opportunità data loro dalla stessa legge 598/1994. Alcuni di questi clienti, tuttavia, non saldavano le fatture per le forniture ricevute generando un'inflexione importante dei ricavi che ha determinato, negli esercizi successivi, perdite consistenti per la società e, di conseguenza, l'impossibilità per l'imprenditore di rimborsare le rate del mutuo. Le vicende economiche e professionali del marito hanno ripercussioni sul suo stato di salute tanto che in concomitanza delle stesse iniziava ad accusare i primi sintomi di una alterazione cardiaca le cui cause, sicuramente generate da forti stress emotivi ai quali era sottoposto, hanno comportato anche una diminuzione della capacità lavorativa, costretto così a lunghe degenze e controlli ospedalieri.

In quella prospettiva, per come sopra detto, l'istante ha dovuto ricercare una nuova e diversa fonte di reddito che, ancora oggi, è costituita dalla propria attività commerciale.

Per cui, poiché il reddito personale del coniuge si era ridotto considerevolmente, causando anche una contrazione altalenante del reddito familiare, i precedenti equilibri consistenti nel mantenimento familiare a carico del marito ed il rimborso delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale a carico dell'istante venivano alterati. La proponente si è vista costretta a reindirizzare le proprie entrate al prioritario sostentamento familiare, rendendosi, così, suo malgrado, impossibilitata a rispettare le diverse scadenze delle obbligazioni assunte.



TABELLA 2 - Serie storica dei dati reddituali personali del Debitore e del Coniuge negli ultimi anni:

Anno	Reddito netto proponente	Reddito netto coniuge	Reddito netto totale annuo	Reddito netto totale mensile
2007	-	35.205,00	35.205,00	2.933,75
2008	-	18.897,00	18.897,00	1.574,75
2009	-	23.238,00	23.238,00	1.936,50
2010	9.247,00	20.724,00	29.971,00	2.497,58
2011	8.401,00	7.355,00	15.756,00	1.313,00
2012	12.908,00	10.240,00	23.148,00	1.929,00
2013	7.255,00	23.937,00	31.192,00	2.599,33
2014	9.157,00	4.724,00	13.881,00	1.156,75
2015	18.339,00	11.029,00	29.368,00	2.447,33
2016	11.106,00	16.846,00	27.952,00	2.329,33

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte

Per quel che concerne le ragioni dell'incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte, è chiaro che gli impegni contratti nell'anno 2006, anno in cui vi erano a disposizione discrete capacità reddituali, erano facilmente affrontabili e sostenibili.

Solo negli anni successivi, per come risulta da documentazione reddituale, la variabilità dei ricavi dell'attività di entrambi i coniugi ed in particolare le vicende negative di carattere **economico-finanziario e di salute subite dal coniuge**, hanno inciso sulla capacità di reddito portando ad una situazione di crisi economica non facilmente prevedibile.

Ed invero, considerato il periodo iniziale quale avviamento della nuova attività imprenditoriale dell'istante, negli anni immediatamente successivi quest'ultima non ha prodotto i ricavi sperati e conseguentemente non si è potuto verificare l'effetto auspicato.



Per cui considerato il quadro generale, tenuto conto della crisi economica del coniuge, aggravata anche dal sorgere della patologia, considerati gli iniziali ed irrisori utili della nascente attività artigiana dell'istante, si riscontra che il reddito prodotto non era in grado neanche di garantire la soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali dei propri componenti familiari, intesi come il diritto alla salute ed ad un'esistenza dignitosa (attualmente valutata in circa €1.698,43 cfr art 14 D.L. 137/2020 - valore calcolato facendo riferimento a specifici parametri quali l'ammontare dell'assegno sociale e il numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

Per tali ragioni se da una parte l'istante non era in grado di fronteggiare da sola i bisogni familiari, tanto meno la stessa poteva ritenersi capace ad assolvere quegli impegni che erano stati contratti in precedenza ed in un periodo nel quale certamente non era ravvisabile una situazione di crisi, tenuto conto dell'apporto reddituale del marito.

Nel 2018, poi, uno dei creditori dell'attività dell'istante, al fine di recuperare la somma di € 36.189,02 ha, impropriamente intentato istanza di fallimento nei confronti della ditta individuale e della ricorrente; seppur la detta procedura è stata erroneamente promossa in danno dell'istante in quanto, quest'ultima non rivestiva i requisiti di cui all'art 1 comma 2 R.D. 16/03/1942 n.267.

La proponente, grazie alla donazione liberatoria ricevuta dai suoceri Rafele Annamaria e Racinelli Berardo di €. 12.000,00, è riuscita a trovare un accordo transattivo con il creditore, così da scongiurare eventuali effetti negativi ed ulteriori illegittime ripercussioni sulla sua attività, concludendo la procedura con un provvedimento del Tribunale di Catanzaro di non luogo a procedere per rinuncia del creditore.

Nel 2019 la Banca Intesa San Paolo, quale mandante di Intrum Italy s.p.a., agisce esecutivamente nei confronti della signora Nadia Pietramala per il recupero della somma di €. 73.693,40 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 995/2010 emesso dal Tribunale di Catanzaro.

Allo stato attuale la signora Pietramala Nadia risulta essere sottoposta a una procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Catanzaro Rg n. 91/2020 proposta dalla Banca San Paolo per il detto credito, nella quale risulta essere intervenuta anche la cessionaria Aqui



SPV srl con riferimento a mutuo fondiario della originaria Banca Bper già Banca Popolar di Crotone.

Oggi, la presa di coscienza dell'istante di non essere più in grado di poter assolvere alle diverse posizioni debitorie, l'evidente ed irreversibile situazione di crisi da sovraindebitamento nella quale versa la propria persona, l'hanno indotta a fare ricorso alla presente procedura al fine di tentare una ristrutturazione dei debiti contratti.

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni

Informazioni economico patrimoniali

Negli ultimi anni la proponente, consapevole della propria situazione di crisi, ha cercato di risolvere le difficoltà sopra descritte, tentando di allinearsi con i pagamenti arretrati soprattutto del mutuo e, così, si è vista costretta nel 2012 a richiedere un prolungamento del piano di ammortamento con il solo fine di ridurre l'impegno della rata mensile ad un importo più congruo con i redditi nel frattempo variati.

Tuttavia, malgrado la detta operazione economica comportasse una riduzione della rata di mutuo ad €. 950,62, non è stata sufficiente a poter risolvere la crisi.

Infatti, seppur sotto un profilo formale la capacità reddituale mensile dei coniugi, per alcuni anni è rappresentata da un'entrata familiare di €. 2.000,00, la stessa di fatto era destinata gran parte a coprire i debiti personali del coniuge derivanti dall'attività della società unipersonale e, dall'altra al pagamento dell'istante di debiti erariali e previdenziali riferiti ai precedenti esercizi dell'istante per come di seguito in dettaglio:



TABELLA 3 - Debiti previdenziali ed erariali saldati dal debitore:

Codice Fiscale:	PTRNDA71E61C352Y
Cognome Nome	PIETRAMALA NADIA
Ambito provinciale Agenzia delle entrate-Riscossione:	Catanzaro
Data di stampa:	28/10/2020 15:35

LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL'ANNO 2000

Risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dello scrivente agente della riscossione per l'ambito provinciale di Catanzaro

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare	Presenza rateizzazioni	Presenza procedure
03020070004131865000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	28/03/2007	25,11	0,00	19,55	0,00	NO	NO
03020080003875892001	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	24/07/2008	20,28	0,00	14,40	0,00	NO	NO
03020090004055209000	Cartella	REGIONE CALABRIA REGIONE CALABRIA SETTOR.	14/04/2009	340,35	334,47	0,00	0,00	NO	NO
03020090011238950000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO		723,01	717,13	0,00	0,00	NO	NO
03020090016655186000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	16/09/2009	723,48	717,60	0,00	0,00	NO	NO
03020090024920260000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	20/01/2010	750,78	744,90	0,00	0,00	NO	NO
03020100005493351000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	07/05/2010	741,46	735,58	0,00	0,00	NO	NO
03020100026213145000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	28/07/2010	741,33	735,45	0,00	0,00	NO	NO
03020100030025842000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	23/10/2010	738,61	732,73	0,00	0,00	NO	NO
03020110000966052000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	16/09/2011	780,47	740,18	0,00	0,00	NO	NO
03020110011551371000	Cartella	INPS SEDE DI CATANZARO	06/04/2012	770,66	730,80	0,00	0,00	NO	NO
33020130001980315000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CATANZARO	21/02/2014	545,81	0,00	0,00	0,00	SI	NO
03020150016254570000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	02/02/2016	125,77	0,00	0,00	0,00	NO	NO
33020160000620638000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CATANZARO	22/06/2016	814,81	0,00	0,00	0,00	SI	NO

Pagina 1 di 2

03020160009370230000	Cartella	INAIL INAIL SEDE DI CATANZARO	01/10/2016	115,71	0,00	0,00	0,00	NO	NO
33020190002553161000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI CATANZARO	05/02/2020	1.029,08	0,00	999,23	0,00	NO	NO
Totale				8.986,72	6.188,84	1.033,18	0		

Ad oggi, cercando di riassumere le diverse obbligazioni, si rinvencono esposizioni nei confronti della banca mutuante per l'acquisto della prima abitazione (Banca Popolare di Crotone- oggi Aqui SPV srl), dell'erario (Agenzia Entrate Riscossione- Inps - Agenzia Entrate- Comune di Catanzaro - Uff Tributi) e nei confronti della Intesa San Paolo per il tramite della rappresentante Intrum Italy spa per fideiussione rilasciata in garanzia per l'erogazione del finanziamento di € 250.000,00 a favore della Rms Italia Srl Unipersonale.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

L'istituto di credito Intesa San Paolo, al fine di ottenere il recupero della fideiussione concessa in garanzia per come già detto, ha impugnato in revocatoria il costituito Fondo

Patrimoniale nell'anno il 28/12/2009, procedura conclusasi con sentenza civile del Tribunale di Catanzaro del 09/04/2019 trascritta in data 07/08/2019 n. 1101/10769.

Atti in pregiudizio ai creditori

La sottoscritta nel corso degli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto in pregiudizio ai propri creditori.

Informazioni reddituali

La ricorrente con la propria attività di estetista negli ultimi tre anni ha conseguito i ricavi riportati nella seguente tabella ed estrapolati dalle ultime dichiarazioni dei redditi:

TABELLA 4 - Posizione reddituale del debitore:

Anno d'imposta	Reddito netto annuo proponente	Reddito netto mensile proponente	Reddito netto annuo coniuge	Reddito netto mensile coniuge	Reddito netto totale mensile
2017	8.974,00	747,83	16.380,00	1.254,46	2.002,39
2018	9.933,00	827,75	14.301,00	1.100,00	1.927,75
2019	17.847,00	1.372,85	11.582,00	890,92	2.263,77
MEDIA		982,81		1.081,79	2.064,63

Da quanto sopra, emerge che il reddito mensile medio della ricorrente negli ultimi 3 anni ammonta ad € 982,81, mentre, quello del coniuge è pari ad € 1.081,79.



TABELLA 5 - Posizione immobiliare del debitore:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	CATANZARO	64	860	1	CATANZARO (CZ) VIA LOUISE GARIANO, SNC Piano S1-T - 1	zona3 cat. A/2	U	8,5 vani	Euro:548,74
Nuda proprieta' per 1/3 bene personale	CATANZARO	57	355	8	CATANZARO (CZ) VIALE DEI NORMANNI, 149 Piano 1	zona2 cat. A/2	U	7 vani	Euro:397,67
Nuda proprieta' per 1/1	SIMERI CRICHI	26	312	2	SIMERI CRICHI (CZ) VIA MARINCOLI, Piano T	cat. A/3	1	4 vani	Euro:177,66

Alla data attuale la signora Pietramala è proprietaria degli immobili di sopra citati.

Da quanto si evince dalle perizie redatte, dell'agenzia "Area Immobiliare", il valore dell'immobile, sito in Catanzaro alla via Luise Gariano, è pari ad € 205.000,00, mentre il valore commerciale degli altri due immobili, per i quali la scrivente detiene solo la nuda proprietà, è pari a € 150.000,00 per l'immobile sito in viale dei Normanni, per il quale detiene la quota di 1/3, ed € 55.000,00 per l'immobile sito nel comune di Simeri Crichi. Per questi ultimi due, però, occorre considerare il valore della nuda proprietà che si calcola in base all'età del beneficiario, espressa in anni compiuti. Pertanto il valore viene rettificato come di seguito:

TABELLA 6 -Valore della nuda proprietà del bene sito nel comune di Catanzaro in viale dei Normanni ammonta ad € 37.5000,00 (quota pari a 1/3 di 112.500,00):

Usufrutto Vitalizio	
Valore della piena proprietà	€ 150.000,00
Età dell'usufruttuario	82 anni
Tasso di interesse legale	0,01%
Coefficiente moltiplicatore	2500
Valore della nuda proprietà	€ 112.500,00



TABELLA 7 - Valore della nuda proprietà del bene sito nel comune di Simeri Crichi
ammonta ad € 44.000,00:

Usufrutto Vitalizio	
Valore della piena proprietà	€ 55.000,00
Età dell'usufruttuario	86 anni
Tasso di interesse legale	0,01%
Coefficiente moltiplicatore	2500
Valore della nuda proprietà	€ 44.000,00

VALORE COMPLESSIVO dei diritti reali detenuti ammonta ad **€ 286.500,00.**

Attività finanziarie

Alla data attuale la signora Pietramala non ha disponibilità di alcuna attività finanziaria.

Posizione debitoria

A seguito della ricognizione della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la situazione debitoria della proponente è pari a € 379.634,65 e può essere così riassunta:

TABELLA 8 - Elenco debiti:

	CREDITORE	RAGIONE DEL CREDITO	IMPORTI MUNITI DI IPOTECA	IMPORTI MUNITI DI PRIVILEGIO GENERALE	CHIROGRAFO	INCIDENZA % SUL TOTALE DEBITI
1	AQUI SPV SRL	MUTUO IPOTECARIO contratto con La Banca Popolare di Crotone il 19/04/2004 (debito residuo al 248/05/2021 atto di precetto)	€ 113.841,19			29,99
2	INTESA SAN PAOLO GIA' BANCO DI NAPOLI	FIDEIUSSIONE prestata per mutuo 51377224 intestato a Rms Italia			€ 219.079,78	57,71
3	COMUNE DI CATANZARO	precisazione del 10/06/2021- area tributi		€ 7.612,43		2,01
4	INPS	tributi già a ruolo		€ 20.395,57		5,37
5	INPS	Debiti in fase amministrativa		€ 3.138,07		0,83



6	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 30252,59 al netto di inps già a ruolo per 20.395,57		€ 9.857,02		2,60
7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE				€ 5.710,59	1,50
TOTALE PARZIALE			€ 113.841,19	€ 41.003,09	€ 224.790,37	100,00
TOTALE			€ 379.634,65			

Richiesta di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari

In relazione alla richiesta di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ed alla banca dati dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, è stato trasmesso l'esito di tale richieste (cfr allegato) nel quale la scrivente evidenzia un errore da parte dell'Ufficio in quanto si afferma che: " *nell'ultimo biennio non risultano presentate dichiarazioni*" cosa non veritiera poichè dall'accesso tramite SPID nel cassetto fiscale della signora Pietramala Nadia si evince l'invio telematico delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017-2018-2019.

Dichiarazione di precisazione credito COMUNE di CATANZARO

In riscontro all'istanza prot. n. 52428 del 12.05.2021 pervenuta al Settore Servizi Finanziari dall'indagine effettuata nei archivi tributari, risulta a carico della Sig.ra PIETRAMALA NADIA - un debito nei confronti del Comune di Catanzaro Settore Finanziario- area Tributi di complessivi € 7.612,43 così specificato:

TABELLA 9 - Elenco debiti per Tassa Rifiuti Solidi Urbani , varie annualità - utenza non domestica sita a Catanzaro in Via Santa Barbara n. 1/A- € 5.178,26

Anno di riferimento	Documento	Importo dovuto	Importo versato	Importo rimanente
2016	Avv. di pagamento n. 6695 soll. di pagamento n. 1660	€ 1.256,00	€ 628,00	€ 636,76 (comprensivo di €8,75 spese di notifica)
2017	Avv. di pagamento n. 6739 soll. di pagamento n. 1815	€ 1.229,75	€ 0,00	€ 1.229,75
2018	Avv. di pagamento n. 6550 soll. di pagamento n. 1701	€ 1.187,75	€ 0,00	€ 1.187,75
2019	Avv. di pagamento n. 6917	€ 1.179,00	€ 0,00	€ 1.179,00
2020	Avv. di pagamento n. 6829	€ 945,00	€ 0,00	€ 945,00



TABELLA 10 - Elenco debiti per ICI/ IMU vari fabbricati ubicati a Catanzaro - € 49.84

Anno di riferimento	Documento	Importo dovuto	Importo rimanente	Note
2006	Avv. di accert. n. 4678	€ 387,00	€ 49,84 (differenza imposta + sanzioni e interessi)	Attivata procedura di riscossione coattiva

TABELLA 11 - Elenco debiti per fornitura idrica, varie annualità utenza domestica n. 44353 ubicata in via Louise Gariani n. 22 - 88100 Catanzaro- € 2.384,33

Anno di riferimento	Importo dovuto	Importo versato	Importo rimanente	Note
2007	€ 501,68	€ 0,00	€ 501,68	Attivata procedura di riscossione coattiva
2008	€ 533,76	€ 0,00	€ 533,76	Attivata procedura di riscossione coattiva
2010	€ 437,08	€ 145,70	€ 291,38	Attivata procedura di riscossione coattiva
2011	€ 177,53	€ 0,00	€ 177,53	Attivata procedura di riscossione coattiva
2012	€ 382,56	€ 0,00	€ 382,56	Attivata procedura di riscossione coattiva
2013	€ 266,35	€ 0,00	€ 266,35	Attivata procedura di riscossione coattiva
2018	€ 217,39	€ 194,64	€ 22,75	La somma di € 194,64 risultava in accredito e quindi detratta dall'importo dovuto
2019	€ 208,32	€ 0,00	€ 208,32	

Dichiarazione di precisazione credito INTESA SAN PAOLO e INTRUM ITALY SPA

Inoltrata richiesta di precisazione del credito sia alla società Intrum Italia s.p.a e sia alla Banca Intesa San Paolo in data 12/05/2021, sollecitato in data 10/06/2021 a mezzo pec, solo con pec del 15/06/2021 veniva inoltrata allo scrivente gestore la comunicazione come di seguito:



intrum

Intrum Italy spa

OPERATIONS
SERVICING LARGE TICKET NAPOLI
Outsourcing Intesa Sanpaolo S.p.A.
Via Imbriani 9 – 80132 Napoli
TEL. **0817905256**
giovanna.fantini@intrum-italy.it
www.intrum.com/it

Napoli 15/06/2021

Gentile
Dott.ssa Sara Roperti
sara.roperti@pec.it

Posizione: RMS ITALIA SRL NDG 252638823000
Comunicazione Credito

Facciamo seguito alla Sua comunicazione di posta elettronica certificata del 12/05/2021, per dichiarare di seguito il credito vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. - per la posizione sopra indicata - nei confronti della garante Pietramala Nadia alla data del 15.06.2021:

- Euro 227.808,47, oltre interessi dovuti come per legge, per Finanziamento n. 6000/51377224 (rapp sofferenza n. 9523/00000654) di originari Euro 250.000,00, concesso alla società debitrice in data 16.1.2008, al netto della somma di Euro 80.000,00 incassata in data 08.08.2013 a seguito di escussione della Garanzia "CONFIDI CALABRIA" fatti salvi i diritti di surroga del predetto Ente.

Con la presente, dichiariamo di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): presidio_rc_napoli@pec.intrum-italy.it.

Si allega copia del contratto di finanziamento.

In attesa di Sue sul prosieguo, porgiamo distinti saluti.

Cordiali saluti

Intrum Italy s.p.a.
(per procura Intesa Sanpaolo S.p.A.)
Avv. Gino Bacca

Intrum Italy S.p.A.
Sede Legale:
Bastioni di Porta Nuova, 19
20121 Milano

Indirizzo PEC:
intrumitaly@pec.intrum-italy.it
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l.

N. Iscr. Reg. Imprese di Milano,
C.F. e Partita Iva 10311000961
R.E.A. MI 2521466
Capitale Sociale € 600.000,00 iv

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l.

Nell'ambito dell'attività richiesta a codesto gestore, si è riscontrata una incongruenza nella precisazione del credito da parte della Intrum che indica quale somma dovuta dalla signora



Pietramala quella di €. 227.808,47, al netto della garanzia già escussa nei confronti della Confidi Calabria. Nella precisazione non è individuata analiticamente la sorte capitale, la fonte dell'obbligazione ed eventuali somme accessorie, limitandosi a dichiarare una escussione in qualità di garante ed al netto della garanzia escussa di €. 80.000,00.

Viene prodotto al gestore solo un contratto di mutuo intestato alla società RMS Italia srl.

Tenuto conto della documentazione offerta dal debitore nelle varie sessioni di ascolto, si è potuto ricostruire la vicenda obbligatoria nei seguenti termini.

La signora Pietramala riferisce che la società RMS Italia srl, amministrata dal coniuge, otteneva un mutuo dalla società Banca San Paolo, già Banco di Napoli, per €. 250.000,00.

Nell'ambito dell'operazione l'istituto di credito ha richiesto a titolo di garanzia ulteriore, oltre a quella già disposta per legge dalla Confidi Calabria, a ciascun dei coniugi una fideiussione di € 250.000,00 pervenendo così ad una garanzia totale di € 700.000,00.

La banca, a seguito di inadempimento da parte della società mutuataria, ha riscosso la garanzia presso Confidi Calabria per €. 80.000,00, agendo nei confronti della signora Pietramala Nadia attraverso decreto ingiuntivo n. 995/2010 per €. 73.693,40 oggi posto a base del pignoramento immobiliare Rgn. 91/2020.

A fronte di dati certi e legali in data 18/06/2021 lo scrivente gestore ha richiesto spiegazioni e chiarimenti sulla precisazione del detto credito.

In data 29/06/2021 perviene pec a firma dell'avv. Giuseppe Capogreco nella quale viene allegato estratto posizione della società Intesa San Paolo con indicazione di un credito di €. 225.289,05 di cui €. 219.079,78 per quota capitale qui di seguito riportato:



INTESA  SANPAOLO

Estratto al 24/06/2021

della posizione di sofferenza

N. 9523/00000654

Filiale 66057

Rapporto Originario nr. 99005/6000/51377224

RMS ITALIA SRL

VIA UMBERTO ZANOTTI BIANCO 1,
CATANZARO (CZ)

Data Contabile	Data Valuta	Causale	Importo
01/08/2013	01/08/2013	GIRO SALDO CAPITALE INIZIALE	-273.580,76 EUR
01/08/2013	01/08/2013	GIRO SALDO INTERESSI INIZIALI	-25.499,02 EUR
08/08/2013	02/08/2013	BONIFICO VS FAVORE	80.000,00 EUR
31/12/2013	31/12/2013	COMPETENZE CHIUSURA	-2.265,83 EUR
31/12/2014	31/12/2014	COMPETENZE CHIUSURA	-2.190,80 EUR
31/12/2015	31/12/2015	COMPETENZE CHIUSURA	-1.095,40 EUR
31/12/2016	31/12/2016	COMPETENZE CHIUSURA	-438,16 EUR
31/12/2017	31/12/2017	COMPETENZE CHIUSURA	-219,08 EUR

Credito vantato al netto rateo interessi di mora al 24/06/2021	-225.289,05
di cui Quota Capitale	-219.079,78

Tasso Applicato dal 01/01/2021 pari a: 0,01 %

Rateo interessi esercizio in corso al 31/05/2021	-9,06
--	-------

Mora post 31.12.2017	-2.519,42
----------------------	-----------

Saldo finale (comprensivo del rateo interessi esercizio in corso)	-227.817,53
--	-------------

Per cui per quanto rilevato e constatato l'odierno gestore ritiene plausibile quanto prospettato dall'istante, il quale, a fronte delle diverse ipotesi creditorie determinate dalla stessa posizione della Intrum- Intesa San Paolo, ha prospettato due diversi accordi di ristrutturazione che, in sostanza, considerati i tempi di esecuzione e l'importo complessivo, non determinano sostanziali differenze se non nella sola posizione del credito detto.



Dichiarazione di precisazione credito AQUI SPV

In riferimento alla richiesta di precisazione crediti effettuata dalla scrivente alla società AQUI SPV la stessa ha inviato il riepilogo dei crediti di seguito riportati:

TABELLA 12 - Elenco debiti

SOFFERENZA N.:	<u>132232</u>		
INTESTATARIO:	<u>PIETRAMALA NADIA IN RACINELLI</u>		
LINEA DI CREDITO:	<u>12880454</u>		
CREDITO AGGIORNATO AL		<u>17/05/2021</u>	
IMPORTO CAPITALE AL:	23/11/2016	€	<u>113.841,19</u>
IMPORTO INTERESSI AL:	31/12/2016	€	<u>1.515,40</u>
INCASSI	DAL <u>01/01/2017</u>	AL <u>17/05/2021</u>	€ <u>-</u>
INTERESSI MORATORI:	DAL <u>01/01/2017</u>	AL <u>17/05/2021</u>	€ <u>13.418,93</u>
TOTALE CREDITO		€	<u>128.775,52</u>
		<u>PIU' SPESE</u>	
<u>OLTRE SPESE LEGALI</u>			

Dichiarazione di precisazione credito AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo aziendale n. 1683769 del 13/05/2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base dei ruoli formati e resi esecutivi da Enti Impositori vari, a norma dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.lgs. 46/1999,



è creditrice nei confronti del contribuente in oggetto della somma **di € 35.963,18**, (cfr prospetti di credito a ruolo allegati) di cui:

TABELLA 13 - Dettaglio:

TIPOLOGIA	IMPORTO
Somma iscritta a ruolo	€ 29.210,53
Interessi di mora	€ 4.497,53
Accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99)	€ 2.173,37
Spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99	€ 22,75
Diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs. n.112/99	€ 59,00

Dichiarazione di precisazione credito INPS

TABELLA 14 - Dettaglio:

Crediti in fase amministrativa commercianti matricola 27478980

	Num. Rata	Anno Comp.	Imp. Contr.	Imp. Sanz. Al 12/05/2021
contributi fissi	1	2019	€ 0,00	€ 7,79
contributi fissi	2	2019	€ 0,00	€ 26,94
contributi fissi	3	2019	€ 0,00	€ 19,77
contributi fissi	4	2019	€ 0,00	€ 12,90
contributi fissi	1	2020	€ 627,62	€ 34,05
contributi fissi	2	2020	€ 627,62	€ 25,16
contributi fissi	3	2020	€ 627,62	€ 16,83
contributi fissi	4	2020	€ 627,59	€ 8,13
contributi fissi	1	2021	€ 627,62	€ 0,00
		Totali	€ 3.138,07	€ 151,57

Elenco delle spese necessarie al sostentamento familiare

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale



punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Il nucleo familiare della signora Pietramala è costituito da quattro persone, come si deduce dal certificato di famiglia allegato; le spese necessarie per il sostentamento mensile dello stesso possono essere così indicate: € 500,00 per alimenti, € 50,00 per medicine, € 200,00 per carburante, € 350,00 per riparazioni automobile, assicurazioni, utenze telefoniche idriche etc., € 100,00 per il vestiario ed altre utilità, € 200,00 per varie ed eventuali necessità non prevedibili. Il totale di queste necessità ammonta ad € 1.400,00 mensili. Tale dato è prossimo al valore desumibile dal contenuto dell'art. 14 -quaterdecies del D.L 137/2020, nella parte in cui esplica la valutazione di rilevanza avendo riguardo a quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Quindi, considerando che l'assegno sociale alla data attuale è pari ad € 460,28 e che aumentato della propria metà corrisponde a € 690,42, tale valore applicato ai parametri ISEE della tabella sottostante prevede, per un nucleo familiare di quattro persone, un fabbisogno di € 1.698,43.

TABELLA 15 - Parametri ISEE:

n. familiari	Parametri ISEE	Valore
1	1,00	690,42
2	1,57	1083,96
3	2,04	1408,45
4	2,46	1698,43
5	2,85	1967,70



ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Debitore un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In funzione di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, considerando la capacità reddituale mensile della sottoscritta, pari ad € 982,81, considerando che il proprio coniuge destinerà tutti i suoi redditi mensili medi, di circa € 1.082,00, esclusivamente alle spese necessarie al nucleo familiare, e che occorrono altri € 300,00 per raggiungere l'idonea quantificazione delle stesse, per come indicato anche nel D.L 137/2020, si desume che la somma, che la proponente può mettere a disposizione dei propri creditori, ammonta a circa **€ 700,00 mensili**.

Per quanto sopra esposto, si propongono, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, le percentuali di soddisfazione indicata nella seguente tabella:

TABELLA 16 - PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE

	CREDITORE	CREDITI IN PREDEDUZIONE	CREDITI IPOTECARI	CREDITI MUNITI DI PRIVILEGIO	CREDITI CHIROGRAFI	% PROPOSTA	SOMMA PROPOSTA	% DI INCIDENZA SUL VOTO
1	OCC	€ 6.100,00				100%	6.100,00	
2	AQUI SPV SRL		€ 113.841,19			100%	113.841,19	29,99
4	INTESA SAN PAOLO GIA' BANCO DI NAPOLI				€ 219.079,78	5%	€ 10.953,99	57,71
3	COMUNE DI CATANZARO			€ 7.612,43		8%	€ 608,99	2,01
4	INPS			€ 20.395,57		8%	€ 1.631,65	5,37
5	INPS			€ 3.138,07		8%	€ 251,05	0,83

6	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE			€ 9.857,02		8%	€ 788,56	2,60
7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE				€ 5.710,59	5%	€ 285,53	1,50
TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE		€ 6.100,00				100%	€ 6.100,00	100,00
TOTALE CREDITI IPOTECARI			€ 113.841,19			100%	€ 113.841,19	
TOTALE CREDITI IN PRIVILEGIO				€ 41.003,09		8%	€ 3.280,25	
TOTALE CREDITI IPOTECARI					€ 224.790,37	5%	€ 11.239,52	
TOTALE CREDITI AL NETTO COMPENSO OCC			€ 379.634,65					
TOTALE PROPOSTA		€ 385.734,65				€ 134.460,96		

Considerato poi che il debitore avrà la disponibilità immediata di una somma di €. 30.000,00 condivisibile appare la prospettazione di una distribuzione per come dallo stesso indicata nella seguente tabella:

TABELLA 17 - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA IN CONTANTI

	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL CREDITO	ASSEGNAZIONE CONTANTE € 23.900,00	CREDITO VANTATO COME DA PROPOSTA	DIFFERENZA A DA REDISTRBUIRE	DIFFERENZA RESIDUA REDISTRIBUITA	TOTALE CONTANTI DA ASSEGNARE	DIFFERENZA DA RIMBORSARE MEDIANTE PIANO AMMORTAMENTO	N.RATE DA € 700,00
AQUI SPV SRL	29,99	7.167,46 €	113.841,19		2.212,77 €	9.380,23 €	104.460,96 €	12,44
INTESA SAN PAOLO	57,71	13.791,76 €	€ 10.953,99	2.837,78 €		€ 10.953,99	0,00 €	
COMUNE DI CATANZARO	2,01	479,23 €	€ 608,99	-129,77 €		€ 608,99	0,00 €	
INPS	5,37	1.283,97 €	€ 1.631,65	-347,68 €		€ 1.631,65	0,00 €	
INPS	0,83	197,55 €	€ 251,05	-53,49 €		€ 251,05	0,00 €	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2,60	620,53 €	€ 788,56	-168,03 €		€ 788,56	0,00 €	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1,50	359,50 €	€ 285,53	73,97 €		€ 285,53	0,00 €	
	100,00	23.900,00 €		2.212,77 €		23.900,00 €		

In questa ipotesi la maggior parte dei creditori verranno soddisfatti immediatamente al momento dell'omologa previo pagamento del creditore in prededuzione (OCC di Cz CCIAA).

Mentre il creditore Aqui SPV, il cui credito viene inserito nella proposta con soddisfazione al 100% del capitale, verrà versato un acconto pari ad €. 9.380,23 e la differenza di €. 104.460,96 verrà liquidata a mezzo 150 rate di €. 700.00 cd.

Modalità di esecuzione

Il compenso del professionista incaricato dott.ssa Sara Roperti, in qualità di credito in prededuzione è pari ad € 6.100,00, avrà totale soddisfazione l'ultimo giorno del mese di omologazione del piano attraverso l'impiego di parte della somma messa a disposizione dai genitori.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifici bancari ai codici Iban opportunamente indicati dai creditori.

Il piano prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra per la somma complessiva di € 134.460,96 secondo le seguenti percentuali e secondo il rigoroso ordine di privilegi:

- Credito in prededuzione € 6.100,00 pari al 100,00% dei compensi del professionista incaricato a svolgere le funzioni di OCC ai sensi della L.3/2012 e successive modifiche (come da calcolo OCC);
- Crediti ipotecari € 113.841,19 pari al 100% del capitale residuo;
- Crediti con privilegio generale € 3.280,25 pari all' 8% del capitale residuo;
- Crediti chirografari € 11.239,52 pari al 5% del capitale residuo.

Ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio

Si concorda con quanto evidenziato dalla proponente in merito all'alternativa liquidatoria giudiziale del patrimonio e le considerazioni dalla stessa prospettate con riferimento ai vincoli gravanti sui beni immobili e la difficoltà nella loro liquidazione in tempi brevi e comunque con ricavi nettamente inferiori.

Ed invero, per come analiticamente prospettato nelle proposte, a fronte di un valore complessivo di €. 286.500,00 la liquidazione, presumibilmente, apporterebbe, alla seconda asta, una liquidità di €. 115.312,00 (valore minimo d'asta) per l'immobile di Via Louise



Gariano, mentre le altre due unità immobiliari risultano non liquidabili in virtù del costituito fondo patrimoniale con le ovvie incidenze oltre ad essere gravata da diritti reali di terzi, per cui il loro valore in una esecuzione immobiliare è pari a zero.

Inoltre considerata la costituzione del fondo patrimoniale e la presenza nel nucleo familiare di un minore, la liquidazione dei beni sarebbe soggetta alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare e, laddove ed in che termini fosse concessa, l'ulteriore circostanza dell'esistenza di altri diritti reali di godimento sul bene costituirebbero, comunque, un possibile deterrente all'acquisto da parte di terzi e, comunque, non idoneo a soddisfare l'intera massa creditoria.

Per cui l'accordo proposto sembra essere la soluzione più conveniente, confrontata con l'ipotesi liquidatoria per €. 115.312,00, e con esso i tempi di rimborso che, con la definizione prospettata, avverrebbe in modo lineare e soddisfacente per tutti, infatti, tutti i creditori in prededuzione riceverebbero immediatamente la somma pari al 100% del loro credito, i creditori muniti di privilegio ipotecario riceverebbero il 100% del capitale, i restanti verrebbero soddisfatti in base alle percentuali riportate sopra nelle tabelle ed immediatamente al momento dell'omologa del piano.

Per cui a fronte di tali rilievi l'accordo prospettato rappresenta la soluzione più conveniente laddove la si valuti nella prospettiva che la somma immediatamente disponibile di €. 30.000,00 a lordo del compenso dell'OCC, permetterebbe di soddisfare la maggior parte dei creditori, mentre il reddito percepito dall'attività della proponente verrebbe destinato ad una rapida soddisfazione del solo creditore ipotecario. Aquì SPV in termini rateali per come indicati ma senza dover attendere una procedura di liquidazione patrimoniale con tempi ed esito incerto sulla somma ricavabile per le incognite prospettate.

**Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
Debitore a corredo della proposta**

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta di Accordo presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.



Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 e successive modifiche sul sovra indebitamento.

- L'accordo viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta di accordo è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta dell'accordo rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- Lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;

Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non imputabili allo stesso.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Accordo predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta PROFESSIONISTA INCARICATA, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

Con osservanza

Dott.ssa Sara Roperti



ALLEGATI:

1. copia documento di identità e codice fiscale;
2. certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato dal comune di Catanzaro;
3. certificato carichi pendenti;
4. certificato casellario giudiziale;
5. visura protesti;
6. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
7. l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
8. visura catastale;

9. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
10. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
11. scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
12. copia contratti di finanziamento con gli istituti di credito;
13. estratti di conto corrente;
14. risposte alle precisazioni crediti dei vari Enti creditori;
15. contratto di finanziamento chirografario allegato alla PEC di precisazioni crediti Banco di Napoli - Intrum del 15.06.2021;
16. visura Camerale;
17. fondo patrimoniale;
18. atti giudiziari;
19. atto di precetto BPER;
20. proposta di accordo.





TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione I civile

Il Giudice delegato, dott. Pierpaolo Vincelli,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da NADIA PIETRAMALA in data 8.7.2021;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), Erminia Critelli;

letta la relazione integrativa depositata il 12.1.2022 e vista la documentazione ulteriormente allegata;

rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;

P.Q.M.

visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA

l'udienza del 18.5.2022, ore 11,00;

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (e di cui all'art. 11, comma 1 L.3/12), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;
- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;
- *(ove il ricorrente sia attualmente imprenditore)* la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel Registro delle imprese;

ORDINA

(ove l'accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati)

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra.

In mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Catanzaro, lì 5.3.2022

Il G.D.
Pierpaolo Vincelli